

Bruxelles, 15 marzo 2018
(OR. en)

7201/18

PUBLIC 9
INF 31

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - DICEMBRE 2017

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel dicembre 2017.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL DICEMBRE 2017

3581^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) tenutasi a Bruxelles il 4 e 5 dicembre 2017

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 345 del 27.12.2017, pagg. 53-86.	Doc. 42/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione della Slovenia e della Grecia

Nel Consiglio e nei suoi organi preparatori la Repubblica di Slovenia e la Repubblica ellenica hanno sempre sostenuto che gli Stati membri dell'UE come la Slovenia e la Grecia, in cui la navigazione interna è un'attività limitata e sporadica, esercitata principalmente a livello locale e/o stagionale in vie navigabili non collegate alle vie navigabili interne di altri Stati membri, dovrebbero essere esentati dall'obbligo di recepire e attuare le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio.

Oltre a non avere vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di altri Stati membri, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica ellenica sono esentate dal recepire e attuare la vigente legislazione dell'UE nel settore della navigazione interna e fino ad oggi non hanno recepito né attuato alcuna disposizione legislativa pertinente.

Alla luce di quanto precede e fintantoché la navigazione interna sul loro territorio non sia tecnicamente possibile conformemente alla classificazione delle vie navigabili interne, come chiaramente indicato nella valutazione d'impatto che accompagna la relativa proposta legislativa, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica ellenica ritengono che non vi sia necessità né obbligo che recepiscono la direttiva.

Come è stato affermato a più riprese nel corso dei rispettivi negoziati in seno al Consiglio e ai suoi organi preparatori, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica ellenica desiderano sottolineare che l'obbligo di recepire e attuare la presente direttiva nel caso di Stati membri come la Slovenia e la Grecia impone un onere amministrativo sproporzionato e inutile, privo di valore aggiunto giustificato per il settore della navigazione interna dell'UE o per la mobilità dei lavoratori.

Decisione (UE) 2017/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU L 340 del 20.12.2017, pagg. 1-3.	Doc. 52/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet) GU L 350 del 29.12.2017, pagg. 1-6.	Doc. 49/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea GU L 338 del 19.12.2017, pagg. 1-7.	Doc. 50/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione sulla transizione La Commissione ricorda che il nuovo metodo ha lo scopo di assicurare la difesa costante dell'industria dell'Unione dalle pratiche commerciali sleali, in particolare quelle derivanti da distorsioni significative del mercato. A tale riguardo essa intende garantire che l'industria dell'Unione non debba sostenere oneri supplementari quando si avvale della protezione prevista dallo strumento antidumping, in particolare nel contesto di possibili domande di riesame in previsione della scadenza presentate dopo l'entrata in vigore del nuovo metodo.			
Dichiarazione della Commissione sull'articolo 23 e l'interazione con il Parlamento europeo e il Consiglio La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio ogniqualvolta intenda redigere o aggiornare una relazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base. Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio comunichi alla Commissione di ritenere soddisfatte le condizioni per la redazione o l'aggiornamento di una relazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, la Commissione adotterà le misure opportune e informerà al riguardo il Parlamento europeo e il Consiglio.			

Dichiarazione della Commissione relativa alle relazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base	
La Commissione intende avvalersi prontamente della possibilità prevista dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base di redigere relazioni su distorsioni significative, in modo che le parti interessate possano disporre di tali relazioni quando presentano comunicazioni alle quali può applicarsi l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Essa fornirà orientamenti alle parti interessate in merito all'utilizzo di tali relazioni.	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio ministeriale costituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti per quanto riguarda la sede del segretariato permanente	Doc. 14124/17
DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di trentasettesima riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa con riguardo ad un emendamento dell'allegato II della Convenzione	Doc. 14671/17
Decisione (UE) 2017/2301 del Consiglio, del 4 dicembre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE GU L 329 del 13.12.2017, pagg. 45-48.	Doc. 14346/17
Decisione (PESC) 2017/2234 del Consiglio, del 4 dicembre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/2382 che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) GU L 319 del 5.12.2017, pagg. 80-80.	Doc. 14358/17
Conclusioni del Consiglio sullo stato di attuazione della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) nel settore dei trasporti	Doc. 15425/17
Conclusioni del Consiglio sulla digitalizzazione dei trasporti	Doc. 15431/17
Conclusioni del Consiglio "La valutazione intermedia dei programmi Galileo ed EGNOS e delle prestazioni dell'agenzia del GNSS europeo"	Doc. 15435/17

3582^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 5 dicembre 2017

ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Pacchetto IVA per il commercio elettronico Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni GU L 348 del 29.12.2017, pagg. 7-22. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto GU L 348 del 29.12.2017, pagg. 32-33. Regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto GU L 348 del 29.12.2017, pagg. 1-6.	Doc. 14126/17 Doc. 14127/17 Doc. 14128/17	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione del Consiglio in merito all'articolo 2 della direttiva di modifica

Il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di stabilire in un regolamento di esecuzione del Consiglio norme di attuazione dettagliate per l'applicazione dell'articolo 2 a sostegno delle modifiche alla direttiva 2006/112/CE che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il Consiglio riconosce la necessità di adottare tempestivamente tale regolamento di esecuzione prima del 1° gennaio 2020 per garantirne l'applicazione a partire dal 2021.

Il Consiglio invita pertanto la Commissione a iniziare senza indugio l'elaborazione di tali norme di attuazione e, tenendo conto dei principi del miglioramento della regolamentazione, a consultare le imprese interessate e gli Stati membri. .

Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni relative alle interfacce elettroniche quali mercati (marketplace), piattaforme, portali e mezzi analoghi, nelle norme di attuazione si dovrebbero prendere in esame, tra l'altro, i seguenti aspetti:

- definizione delle situazioni in cui si ritiene che un soggetto passivo faciliti le vendite di beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
- disposizioni specifiche per quanto riguarda il fatto di considerare che la spedizione o il trasporto dei beni siano legati alla cessione all'acquirente mediante un'interfaccia elettronica, quando tale interfaccia viene utilizzata per facilitare la vendita di beni;
- disposizioni specifiche sulle condizioni per stabilire quando il pagamento sia accettato e sugli obblighi generali in merito alle interfacce elettroniche, quando tali interfacce vengono utilizzate per facilitare la vendita di beni e si ritiene che esse stesse abbiano ricevuto e ceduto i beni;
- il tipo di informazioni da conservare nella documentazione dei soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi all'interno della Comunità tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, tenendo conto delle informazioni che sono disponibili per tali soggetti passivi, pertinenti per le amministrazioni fiscali e proporzionate rispetto all'obiettivo della disposizione, nonché tenendo conto dell'esigenza di rispettare il regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati.

Il Consiglio riconosce la necessità di garantire che l'attuazione delle nuove norme, comprese quelle in materia di conformità, non vada a svantaggio delle imprese stabilite nell'UE.

Il Consiglio invita la Commissione a fornire il quadro necessario all'attuazione dei pertinenti sistemi doganali e a monitorare l'attuazione degli stessi al fine di assicurare che tali sistemi essenziali siano predisposti entro il 2021 a sostegno dell'attuazione dello sportello unico per le importazioni a decorrere da tale data.

Il Consiglio e la Commissione si adopereranno con ogni mezzo affinché:

- le disposizioni di attuazione necessarie alla corretta applicazione dell'articolo 2 della direttiva di modifica siano adottate entro la fine del 2019 e
- sia predisposto tempestivamente l'aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione nell'ambito del CDU di cui alla voce 14 della tabella figurante al punto II dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016 che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione, comprese le necessarie modifiche al modello di dati per i messaggi.

Se risulta improbabile che le norme di attuazione dettagliate per l'applicazione dell'articolo 2 della direttiva di modifica possano essere adottate entro un periodo di tempo ragionevole o che i necessari sistemi informatici doganali e IVA siano tempestivamente approntati, la Commissione valuterà, al più tardi entro la fine del 2019, se questo articolo possa ancora essere correttamente applicato a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In base alla valutazione della Commissione, il Consiglio può invitare la Commissione a presentargli con urgenza una proposta di modifica della direttiva 2006/112/CE, in previsione del rinvio totale o parziale dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della direttiva di modifica.

La Commissione prende atto della preoccupazione del Consiglio e la prenderà nella massima considerazione al fine di adottare con urgenza le misure adeguate.

Il Consiglio sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere le frodi IVA e accoglie con favore al riguardo l'intenzione della Commissione, manifestata nella sua comunicazione relativa al seguito del piano d'azione sull'IVA - Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento di agire, di presentare entro la fine del 2017 una proposta legislativa intesa a potenziare i mezzi giuridici e operativi nel settore della cooperazione amministrativa, comprese le indagini amministrative, per combattere più efficacemente le frodi IVA. Il Consiglio ricorda a tale proposito le conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2016.

Dichiarazione di Malta e di Cipro

Si rinvia alla dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 2 del progetto di direttiva, in particolare, all'ultimo paragrafo relativo alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

Malta e Cipro sostengono appieno il rafforzamento della cooperazione amministrativa e invitano la Commissione a considerare con favore tale eventualità nelle future proposte in materia, al fine di provvedere a una compensazione adeguata qualora oneri sproporzionati gravassero su uno Stato membro, come già enunciato nella proposta iniziale del 1° dicembre 2016 (in cui il rafforzamento delle norme ivi proposte sulle indagini amministrative avviate tramite gli Stati membri di identificazione è accompagnato dal versamento di una quota adeguata sotto forma di trattenuta a carico degli Stati membri di consumo a compensazione dei costi di riscossione e di controllo).

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sul tema "Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale"	Doc. 15445/17
Conclusioni del Consiglio concernenti la relazione della Commissione al Consiglio sull'attuazione e sulla valutazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise	Doc. 14481/17
Decisione (UE) 2017/2381 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto GU L 340 del 20.12.2017, pagg. 4-5.	Doc. 14382/17
Dichiarazione del Consiglio Il Consiglio riconosce che l'Unione europea e il Regno di Norvegia sono vicini, partner commerciali dinamici nonché parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che mira a promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti. In considerazione di tali strette relazioni, l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto deve essere considerato specifico; il Consiglio dichiara pertanto che detto accordo non costituirà un precedente per futuri accordi in questo settore tra l'Unione europea e paesi terzi. In particolare, è opportuno che eventuali futuri accordi relativi allo scambio di informazioni mirate attraverso la rete Eurofisc, istituita ai sensi del capo X del regolamento del Consiglio (UE) n. 904/2010, si limitino a quanto strettamente necessario e possibile per combattere la frode transfrontaliera tra l'Unione e il paese terzo in questione.	
Conclusioni del Consiglio sul Codice di condotta (Tassazione delle imprese)	Doc. 14789/17
Conclusioni del Consiglio sull'attuazione della dichiarazione congiunta del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione europea e del Segretario generale dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico	Doc. 14802/17

Conclusioni del Consiglio sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali GU C 438 del 19.12.2017, pagg. 5-24		Doc. 15429/17	
Decisione (UE) 2017/2429 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che abroga la decisione 2008/713/CE, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito GU L 344 del 23.12.2017, pagg. 6-8.		Doc. 14852/17	
Raccomandazione del Consiglio, del 5 dicembre 2017, volta alla correzione della deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania GU C 439 del 20.12.2017, pagg. 1-3		Doc. 14853/17	
Decisione (UE) 2017/2389 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017 GU L 340 del 20.12.2017, pagg. 49-50.		Doc. 14854/17	
3583^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori) tenutasi a Bruxelles il 7 e 8 dicembre 2017			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 345 del 27.12.2017, pagg. 87-95.	Doc. 45/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: HR, PL, UK
Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 345 del 27.12.2017, pagg. 27-33.	Doc. 59/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK

Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza GU L 345 del 27.12.2017, pagg. 96-101.	Doc. 57/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea GU L 335 del 15.12.2017, pagg. 1-5.	Doc. 53/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2017/2306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace GU L 335 del 15.12.2017, pagg. 6-10.	Doc. 54/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK
Dichiarazione relativa alle fonti di finanziamento delle misure di assistenza ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che il potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo dovrebbe essere finanziato nell'ambito della rubrica IV del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, principalmente mediante riassegnazioni, preservando nel contempo l'equilibrio finanziario tra tutti gli strumenti nella massima misura possibile. Inoltre, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio nella procedura annuale di bilancio, tali riassegnazioni non dovrebbero includere il ricorso a stanziamenti destinati a misure ai sensi del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020.			

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 14/2017 della Corte dei conti europea dal titolo: "La gestione dei procedimenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea: esame della performance"	Doc. 14833/17
Conclusioni del Consiglio "Misure rafforzate per ridurre la segregazione orizzontale di genere nell'istruzione e nel lavoro"	Doc. 15468/17
Conclusioni del Consiglio sul futuro del lavoro: agevolare l'informatizzazione	Doc. 15506/17
Conclusioni del Consiglio "Migliorare il sostegno e l'assistenza di prossimità per una vita indipendente"	Doc. 15563/17
Conclusioni del Consiglio sulla sanità nella società digitale - Progredire nell'innovazione basata sui dati nel settore della sanità GU C 440 del 21.12.2017, pagg. 3-9.	Doc. 14079/17
Conclusioni del Consiglio sugli aspetti transfrontalieri della politica in materia di alcol - Contrastare il consumo nocivo di alcol GU C 441 del 22.12.2017, pagg. 3-7.	Doc. 14083/17
Dichiarazione dell'Italia L'Italia apprezza l'intenzione della Presidenza estone di affrontare un tema di grande rilevanza per le politiche di sanità pubblica, quale è il contrasto ad alcuni aspetti dell'uso dannoso dell'alcol e pertanto non intende ostacolare l'adozione delle Conclusioni proposte in materia. Peraltro l'Italia ritiene di dover esprimere il proprio rammarico per non aver visto inseriti ed evidenziati con forza nel testo di queste Conclusioni alcuni aspetti che ritiene importante. Essi derivano dalla positiva esperienza italiana che, pur in presenza di alcuni aspetti preoccupanti di consumo eccessivo soprattutto fra i giovani, vede in generale il consumo medio della popolazione tra i più bassi in assoluto in Europa, limitato al ricorso moderato e consapevole a bevande a basso tasso alcolico da parte della popolazione italiana, nel contesto di uno stile di vita ed alimentare sano.	

Pertanto, l'Italia avrebbe voluto che fosse evidenziato che un consumo non pericoloso non comporta un aumento significativo del rischio di conseguenze per la salute, anche per rimanere in linea con le indicazioni e il linguaggio delle organizzazioni internazionali quali OMS, che fanno sempre riferimento a un uso dannoso di alcol e non al semplice consumo.

L'Italia ritiene inoltre che per garantire l'efficacia delle politiche di prevenzione e della comunicazione alla popolazione, in particolare alle fasce giovanili, sia indispensabile un approccio multisettoriale che coinvolga anche gli stakeholders operanti nel settore.

Inoltre, l'Italia ritiene che l'adozione di misure fiscali non costituisca di per sé una misura di provata efficacia, e che anzi essa potrebbe stimolare modalità di approvvigionamento illecite, anche attraverso canali alternativi, mettendo a rischio la sicurezza e la salute dei consumatori.

L'Italia ritiene anche che sia prematuro trattare il tema dell'etichettatura nel momento che si è in attesa della proposta da parte dell'Industria prevista per i primi mesi del prossimo anno.

L'Italia ribadisce che ogni iniziativa nazionale in materia di etichettatura non deve violare i principi della libera circolazione dei beni tra gli Stati membri come previsti dai Trattati.

L'Italia chiede l'iscrizione della presente dichiarazione nel processo verbale della sessione.

3584^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e affari interni) tenutasi a Bruxelles il 7 e 8 dicembre 2017

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione (UE) 2017/2269 del Consiglio, del 7 dicembre 2017, che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 GU L 326 del 9.12.2017, pagg. 1-4.	Doc. 14423/16	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione del Consiglio sulla revisione del quadro pluriennale, da formulare al momento dell'adozione e da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

A norma dell'articolo 30, paragrafi 3 e 4, del regolamento del Consiglio (CE) n. 168/2007 ("il regolamento"), nel 2017 sarà effettuata una valutazione esterna indipendente dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ("l'Agenzia"). Come stabilito all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, la Commissione, dopo aver esaminato la relazione di valutazione e le raccomandazioni formulate su tale base dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, può valutare l'opportunità di presentare le eventuali proposte di modifica del regolamento che ritenga necessarie.

In tale contesto, il Consiglio conviene di esaminare con attenzione le eventuali proposte di modifica del regolamento che la Commissione decida di presentare, comprese quelle riguardanti l'ampliamento del mandato dell'Agenzia ai settori della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. Il Consiglio conviene inoltre di esaminare attentamente le eventuali proposte volte a migliorare le procedure relative alla governance e al funzionamento dell'Agenzia.

Dichiarazione del Consiglio sulle minoranze nazionali, da formulare al momento dell'adozione e da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

La decisione del Consiglio non intende definire la nozione di "minoranza nazionale"; pertanto, le attività dell'Agenzia per i diritti fondamentali di cui all'articolo 2, lettera b) non riguardano né la definizione né l'esistenza del termine "minoranza nazionale" previsto dal diritto nazionale e neppure la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri a tale riguardo.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione deplora la mancanza di un accordo per quanto riguarda l'inclusione dei nuovi settori tematici proposti della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale nel quadro pluriennale dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022.

La Commissione ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale fanno parte del diritto dell'Unione e rientrano pertanto nella sfera dei compiti dell'Agenzia, come tutti i settori di competenza dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

Se tali settori tematici non sono inclusi nella decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia per il periodo 2018-2022, l'Agenzia continuerà a svolgere i suoi compiti in detti settori su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

In seguito alla valutazione esterna dell'Agenzia nel 2017, la Commissione trasmette la relazione di valutazione e le raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e le rende pubbliche.

Dopo aver esaminato la relazione di valutazione e le raccomandazioni, la Commissione può presentare le eventuali proposte di modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che ritenga necessarie, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Dichiarazione di Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Portogallo, Slovenia, Svezia, Lituania, Repubblica ceca, Italia, Lussemburgo e Irlanda.

Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Portogallo, Slovenia, Svezia, Lituania, Repubblica ceca, Italia, Lussemburgo e Irlanda deplorano il fatto che non sia stato possibile includere i settori della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale nel quadro pluriennale dell'Agenzia per i diritti fondamentali, nonostante tali settori siano particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti fondamentali e dovrebbero pertanto rientrare nelle attività regolari svolte dall'Agenzia. Occorre ricordare, inoltre, che l'Agenzia è già attiva in questi settori su richiesta, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Portogallo, Slovenia, Svezia, Lituania, Repubblica ceca, Italia, Lussemburgo e Irlanda ribadiscono il loro sostegno all'inclusione della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale nei settori di attività dell'Agenzia e torneranno su tale questione nel contesto delle proposte di modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio. Invitiamo la Commissione a presentare una proposta a tal fine a seguito della valutazione esterna indipendente da svolgersi nel 2017.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sull'intensificazione della lotta contro la vendita illegale di prodotti del tabacco nell'UE	Doc. 15638/17

Dichiarazione della Commissione

La Commissione accoglie con favore il sostegno espresso dal Consiglio a favore della strategia della Commissione contro il commercio illecito del tabacco, soprattutto le "cheap white", che rimane un fenomeno preoccupante.

In particolare, la Commissione accoglie con favore l'incoraggiamento espresso dal Consiglio a promuovere il protocollo FCTC presso i paesi terzi (in particolare i principali paesi di origine e transito).

In tale contesto, la Commissione si rammarica tuttavia del fatto che, a livello interno, il Consiglio si limiti a invitare gli Stati membri a prendere in considerazione di ratificare e attuare il protocollo FCTC.

Dal punto di vista della Commissione, tale formulazione mette in discussione la coerenza dell'azione esterna e interna dell'UE, come pure il principio di leale cooperazione. Oltre a ciò, pone difficoltà di interpretazione giuridica, segnatamente per quanto concerne il carattere vincolante degli accordi conclusi dall'Unione, come previsto dall'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Dichiarazione dell'Ungheria

L'Ungheria si rammarica vivamente del fatto che la Commissione europea abbia rifiutato di rinviare la votazione sul regolamento di esecuzione relativo alle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco, da adottare in conformità dell'articolo 15 della direttiva sui prodotti del tabacco (2014/40/UE). La votazione, conclusasi il 29 novembre 2017, apre purtroppo la strada a un sistema di tracciabilità e rintracciabilità estremamente costoso, complicato e, soprattutto, completamente inadatto al suo scopo: contrastare il commercio illecito dei prodotti del tabacco. L'Ungheria rammenta che la tendenza più grave di detto commercio illecito è costituita dal contrabbando di "cheap white" e che il costoso sistema di tracciabilità e rintracciabilità che dovremo applicare a decorrere dal 20 maggio 2019 non contribuirà in alcun modo alla lotta contro questa tendenza.

È altresì deplorabile che, nonostante l'impegno assunto dal Gruppo ad alto livello dei direttori generali delle dogane e le ripetute richieste dell'Ungheria (contenute anche nella dichiarazione comune dei direttori delle dogane ungherese, polacco e slovacco, sostenuta in linea di principio da 11 Stati membri), sia stata negata la possibilità di tenere un dibattito di merito, nelle opportune sedi del Consiglio, sugli aspetti relativi alla competitività e sulle possibili distorsioni gravi della concorrenza a scapito dei piccoli produttori.

L'Ungheria desidera ribadire la dichiarazione resa in occasione del Consiglio "Competitività" del 30 novembre 2017, in particolare che:

- il sistema di tracciabilità e rintracciabilità non risolverà il problema del commercio illecito nel mercato mondiale del tabacco, poiché non è garantita alcuna interoperabilità con i sistemi gestiti da paesi terzi;
- il sistema di tracciabilità e rintracciabilità favorirà in modo scandaloso sia le grandi società di tabacco (portando con ogni probabilità a un ulteriore consolidamento del settore) sia la grande impresa/le grandi imprese, che lo attuerà/attueranno a livello tecnico per quanto riguarda il proprio sistema già esistente;
- i piccoli produttori, a differenza delle grandi società, non dispongono di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità e dovranno quindi far fronte a enormi costi operativi, il che costituirà una minaccia per la sopravvivenza della loro attività. Nella sola Ungheria l'attuazione del sistema di tracciabilità e rintracciabilità mette a rischio circa 30 000 posti di lavoro. Gli strumenti di flessibilità previsti nel regolamento di esecuzione non offrono una soluzione che renderebbe sostenibile per le piccole imprese il necessario investimento una tantum.

In tale contesto, l'Ungheria esorta la Commissione a seguire da vicino le conseguenze nefaste del sistema di tracciabilità e rintracciabilità di cui i piccoli produttori e i loro dipendenti dovranno inevitabilmente farsi carico e a proporre quanto prima soluzioni adeguate per attenuare tali conseguenze.

L'Ungheria ribadisce il proprio impegno a sostenere tutte le iniziative volte a conseguire risultati tangibili nella lotta contro il tabagismo e il commercio illecito dei prodotti del tabacco.

Conclusioni del Consiglio sul potenziamento della rete ATLAS	Doc. 15627/17
Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della risposta dell'Unione europea ai rischi CBRN, la riduzione dell'accesso ai precursori di esplosivi e la protezione degli spazi pubblici	Doc. 15648/17
Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione tra l'Unione europea e l'Ucraina in materia di sicurezza interna	Doc. 15615/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'applicazione, da parte della Danimarca, dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti	Doc. 14228/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2017 dell'applicazione, da parte della Danimarca, dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen	Doc. 14233/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'Islanda sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema di informazione Schengen	Doc. 14783/17
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR), e relativo addendum	Doc. 13672/1/17 REV 1
Dichiarazione dell'Irlanda La delegazione irlandese rileva che l'intenzione è che il Consiglio adotti una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione a meno di 3 mesi dalla presentazione della proposta di decisione al Consiglio. Date le circostanze eccezionali, consapevole dell'importanza della decisione del Consiglio proposta e riconoscendo la necessità di consentirne la rapida adozione, la delegazione irlandese non insisterà in questo caso sul diritto di disporre di un lasso di tempo di tre mesi entro il quale esercitare l'opzione di notificare al presidente del Consiglio la volontà di partecipare all'adozione e all'applicazione della decisione del Consiglio proposta, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito e l'Irlanda godono di una posizione speciale ai sensi del protocollo n. 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 3 del protocollo n. 21 prevede per il Regno Unito e l'Irlanda un lasso di tempo di tre mesi per valutare l'opportunità di partecipare a una misura.

Detto protocollo si applica alla proposta decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) al fine di prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.

Il Regno Unito si rammarica che non gli sia stato concesso, in conformità dei trattati, il lasso di tempo completo di tre mesi per prendere una decisione sull'opportunità di partecipare a questa misura.

In questo caso, tuttavia, il Regno Unito ha informato la presidenza che partecipa all'adozione della decisione del Consiglio.

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'interconnessione dei registri elettronici dei testamenti	Doc. 5305/18
Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo degli uffici SIRENE nel quadro del Sistema d'informazione Schengen	Doc. 15560/17
Decisione (PESC) 2017/2263 del Consiglio, del 7 dicembre 2017, che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia GU L 324 dell'8.12.2017, pagg. 51-51.	Doc. 13537/17
Decisione (PESC) 2017/2264 del Consiglio, del 7 dicembre 2017, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) GU L 324 dell'8.12.2017, pagg. 52-52.	Doc. 14462/17
Decisione di esecuzione (PESC) 2017/2265 del Consiglio, del 7 dicembre 2017, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 324 dell'8.12.2017, pagg. 53-54.	Doc. 15189/17
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria della modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea	Doc. 14030/17

3585ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri/Commercio) tenutasi a Buenos Aires il 10 e 13 dicembre 2017			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Prime conclusioni del Consiglio relative all'undicesima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio		Doc. 15630/17	
Seconde conclusioni del Consiglio relative all'undicesima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio		Doc. 15719/17	
Adozione di atti legislativi a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dall'11 al 14 dicembre 2017)			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio GU L 347 del 28.12.2017, pagg. 81-104.	Doc. 61/17 (Doc. 15639/17)	Non applicabile	Non applicabile
3586ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) tenutasi a Bruxelles l'11 e il 12 dicembre 2017			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale GU L 350 del 29.12.2017, pagg. 15-49.	Doc. 56/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: BE, NL

Dichiarazioni della Commissione

Articolo 1 - Sviluppo rurale

- Proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale

La spesa relativa ai programmi di sviluppo rurale 2014-2020, approvata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, continuerà a essere ammissibile ai fini dei contributi del FEASR se versata ai beneficiari entro il 31 dicembre 2023. La Commissione affronterà il proseguimento del sostegno allo sviluppo rurale dopo il 2020 nell'ambito della sua proposta per il futuro quadro finanziario pluriennale.

- Gestione del rischio

La Commissione conferma la sua intenzione di riesaminare il funzionamento e l'efficienza degli strumenti di gestione del rischio attualmente previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013, nel contesto della sua proposta relativa alla modernizzazione e alla semplificazione della politica agricola comune.

- Sanzioni per Leader

La Commissione conferma la propria intenzione di rivedere l'efficacia e la proporzionalità delle sanzioni per LEADER previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Articolo 2 - Regolamento orizzontale

- Riserva di crisi

La Commissione conferma che il funzionamento della riserva di crisi nel settore agricolo e il rimborso degli stanziamenti relativi alla disciplina finanziaria di cui agli articoli 25 e 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 saranno riesaminati nell'ambito dei preparativi per il prossimo quadro finanziario pluriennale, al fine di consentire un intervento efficace e tempestivo in situazioni di crisi di mercato.

- Audit unico

La Commissione sostiene l'approccio dell'audit unico, come confermato dalla sua proposta per l'articolo 123 del nuovo regolamento finanziario. La Commissione conferma inoltre che l'attuale quadro giuridico per la gestione e il controllo delle spese agricole, istituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013, permette già un approccio analogo e che esso è stato inserito nella sua strategia di audit per il periodo 2014-2020. In particolare, se il parere dell'organismo di certificazione espresso a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è ritenuto affidabile, la Commissione tiene conto di tale parere nel valutare le esigenze di audit dell'organismo pagatore in questione.

Articolo 3 - Pagamenti diretti

- Piano proteine

La Commissione conferma la propria intenzione di rivedere la situazione dell'offerta e della domanda di proteine vegetali nell'UE e di prendere in considerazione la possibilità di elaborare una "strategia europea per le proteine vegetali", al fine di incoraggiarne ulteriormente la produzione nell'Unione europea in modo sostenibile sul piano economico e ambientale.

Articolo 4 - OCM

- Regimi di riduzione volontaria della produzione

La Commissione conferma che il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli contiene già, agli articoli 219 e 221, la base giuridica necessaria che le consente, in funzione delle risorse di bilancio disponibili, di affrontare le turbative del mercato e altri problemi specifici, anche a livello regionale, con la possibilità di prestare assistenza finanziaria diretta agli agricoltori. Inoltre, la proposta della Commissione di aggiungere al regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per il settore consentirà agli Stati membri di includere nei loro programmi di sviluppo rurale la possibilità di compensare gli agricoltori di un determinato settore nel caso di un significativo calo del loro reddito.

La Commissione conferma altresì che l'articolo 219 le consente di introdurre, in caso di perturbazioni o minacce del mercato, regimi in cui l'aiuto dell'Unione è concesso ai produttori che si impegnano a ridurre la propria produzione su base volontaria, comprese le modalità necessarie per l'attuazione di un simile regime (ad esempio: regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, GU L 242 del 9.9.2016, pag. 4).

- Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali transnazionali

La Commissione ricorda che le norme sulla cooperazione dei produttori in materia di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali transnazionali, delle associazioni transnazionali delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali transnazionali, compresa la cooperazione amministrativa necessaria tra gli Stati membri coinvolti, sono attualmente stabilite dal regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione. Il funzionamento e l'adequatezza di queste norme saranno riesaminati nell'ambito del processo di modernizzazione e semplificazione della PAC attualmente in corso.

- Pratiche commerciali sleali

La Commissione conferma di aver avviato un'iniziativa sulla catena di approvvigionamento alimentare, che procede attualmente attraverso le varie fasi previste dagli orientamenti per legiferare meglio. Essa deciderà in merito a una possibile proposta legislativa una volta completata questa procedura, se possibile nel primo semestre del 2018.

- Cooperazione tra produttori

La Commissione prende atto dell'accordo tra il Parlamento e il Consiglio sugli emendamenti agli articoli 152, 209, 222 e 232. La Commissione osserva che gli emendamenti concordati dal Parlamento e dal Consiglio sono di natura sostanziale e sono inseriti senza una valutazione d'impatto, come invece richiesto dal punto 15 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". Ciò comporta un grado di incertezza giuridica e procedurale indesiderato, il cui impatto e le conseguenze non sono noti.

Dato che l'insieme delle modifiche alla proposta iniziale della Commissione comporta un cambiamento significativo del quadro giuridico, la Commissione osserva con preoccupazione che alcune delle nuove disposizioni a favore delle organizzazioni di produttori potrebbero avere l'effetto di compromettere la redditività e il benessere dei piccoli agricoltori e l'interesse dei consumatori. La Commissione conferma il proprio impegno a mantenere un'effettiva concorrenza nel settore agricolo e ad attuare pienamente gli obiettivi della PAC stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In questo contesto, la Commissione osserva che gli emendamenti concordati dai colegislatori prevedono sia per la Commissione che per le autorità nazionali garanti della concorrenza solo un margine molto limitato di intervento per preservare una concorrenza effettiva.

L'accordo generale della Commissione sulla proposta "Omnibus", che comprende gli emendamenti approvati dal Parlamento e dal Consiglio, non pregiudica eventuali future proposte della Commissione in questi settori nel quadro della riforma della politica agricola comune per il periodo successivo al 2020 e altre iniziative che mirano nello specifico ad affrontare alcune delle questioni trattate dal testo approvato ora dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

La Commissione si rammarica che la questione del ruolo molto limitato riservato alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza per intervenire a tutela di una concorrenza effettiva non sia stata affrontata in modo soddisfacente dai colegislatori ed esprime preoccupazione per le possibili implicazioni di questa limitazione per gli agricoltori e i consumatori. La Commissione osserva che il testo giuridico deve essere interpretato in modo coerente con il trattato, in particolare per quanto riguarda la possibilità per la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza di intervenire se un'organizzazione di produttori, che copre un'ampia quota di mercato, cerca di limitare la libertà di azione dei suoi membri. La Commissione si rammarica del fatto che tale possibilità non sia chiaramente tutelata nel testo giuridico.

Dichiarazione dei Paesi Bassi

I Paesi Bassi sono grati alla presidenza per l'intenso lavoro svolto al fine di giungere a un compromesso sulle disposizioni agricole della proposta omnibus. I Paesi Bassi accolgono con favore i risultati relativi al regolamento orizzontale, al regolamento sui pagamenti diretti e al regolamento sulla politica in materia di mercati e prezzi.

Tuttavia, esprimono preoccupazione per l'abbassamento, dal 30% al 20%, della soglia di danno relativa all'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. I Paesi Bassi dispongono attualmente di un'ampia e ben funzionante assicurazione dai rischi metereologici che prevede una soglia di danno del 30%. Se si abbassa la soglia di danno, i pagamenti da versare aumenteranno e diventeranno più frequenti. Tale situazione porterà a un aumento del premio, il che renderà difficile la partecipazione al sistema di assicurazione dai rischi meteorologici. Inoltre, la sovvenzione del premio passerà dalla "scatola verde" dell'Organizzazione mondiale del commercio alla "scatola gialla" (che produce un effetto distorsivo sugli scambi). Per le ragioni summenzionate i Paesi Bassi si astengono dalla votazione su tale proposta.

Dichiarazione del Parlamento europeo

- Le nuove disposizioni sulle organizzazioni di produttori e il diritto della concorrenza (OCM)

Il Parlamento europeo ricorda che, ai sensi dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le disposizioni relative alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, avuto riguardo agli obiettivi enunciati della politica agricola comune (PAC) come previsto dall'articolo 39 dello stesso trattato.

Come stabilito nel trattato e in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli obiettivi della PAC prevalgono su quelli della politica della concorrenza europea. Tuttavia, i mercati agricoli non sono dispensati dall'applicazione del diritto della concorrenza. L'adeguamento delle norme in materia di concorrenza alle specificità agricole è una prerogativa dei colegislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio.

In questo contesto, il Parlamento europeo, con il presente regolamento, propone un chiarimento del rapporto tra le norme della PAC, in particolare il ruolo e le missioni delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori, e l'applicazione della normativa europea in materia di concorrenza. Tale chiarimento è necessario a causa delle incertezze esistenti in merito all'attuazione di tali norme ed è essenziale per conseguire l'obiettivo dell'Unione di rafforzare la posizione degli agricoltori all'interno della filiera alimentare. Le proposte del Parlamento europeo si basano sulle raccomandazioni contenute nella relazione della task force "Mercati agricoli" (TAMA) del 14 novembre 2016. Queste raccomandazioni erano basate su una serie di audizioni e contributi ricevuti da tutti gli attori della filiera alimentare: produttori, trasformatori e rivenditori.

Il Parlamento europeo intende semplificare e chiarire le condizioni in cui le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori in tutti i settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 1308/2013 possono svolgere, a nome dei loro membri, attività di pianificazione della produzione, immissione sul mercato, negoziazione di contratti per la fornitura di prodotti agricoli e ottimizzazione dei costi di produzione. Tali compiti prevedono essenzialmente l'esistenza di determinate pratiche, tra cui le consultazioni interne e lo scambio di informazioni commerciali, all'interno di tali entità. Si propone, pertanto, di escludere tali pratiche dal campo di applicazione del divieto di accordi anticoncorrenziali, sancito dall'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, e di accordare alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori che svolgono almeno un'attività economica una deroga all'applicazione di questo articolo. Tuttavia, questa deroga non è assoluta: le autorità garanti della concorrenza mantengono la possibilità di intervenire se ritengono che tali attività possano escludere la concorrenza o mettere a repentaglio gli obiettivi della PAC.

Vengono così chiariti il ruolo e le missioni delle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori e il loro rapporto con il diritto della concorrenza. Fatte salve le prerogative istituzionali della Commissione europea, il Parlamento europeo ritiene che le nuove norme non richiedano ulteriori chiarimenti sotto forma di orientamenti della Commissione europea.

Regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
GU L 345 del 27.12.2017, pagg. 34-52.

Doc. 58/17

Maggioranza qualificata

Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione della Commissione in merito all'aumento di 225 milioni di EUR del programma del meccanismo per collegare l'Europa

A seguito dell'accordo politico fra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente il finanziamento del FEIS 2, un importo pari a 275 milioni di EUR sarà riassegnato a partire dagli strumenti finanziari del CEF, corrispondente a una riduzione di 225 milioni di EUR rispetto alla proposta della Commissione.

La Commissione conferma che la programmazione finanziaria sarà riveduta per tener conto del corrispondente aumento di 225 milioni di EUR del programma CEF.

Nell'ambito delle procedure di bilancio annuali per gli anni 2019-2020 la Commissione presenterà le proposte opportune per garantire un'assegnazione ottimale di tale importo nel programma CEF.

Dichiarazione del Consiglio sulla governance

Il Consiglio non considera la presenza di un esperto nominato dal Parlamento europeo alle riunioni del comitato direttivo una pratica comune per i meccanismi di finanziamento. Rammenta che, in ogni caso, un tale esperto non dovrebbe partecipare al processo decisionale dell'organo interessato.

In tale contesto il Consiglio richiama l'attenzione sul fatto che, nella fattispecie, il requisito fondamentale del comitato direttivo ai fini del processo decisionale è l'unanimità dei suoi membri aventi diritto di voto.

Dichiarazione di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovenia e Svezia sul reimpiego di rimborsi ed entrate provenienti da strumenti finanziari istituiti nell'ambito del precedente QFP

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione contiene regole chiare in merito all'eventuale impiego dei rientri di capitale da strumenti finanziari. A norma dell'articolo 140, paragrafo 6, i rimborsi annuali a strumenti finanziari possono essere utilizzati unicamente per lo stesso strumento finanziario o la stessa garanzia di bilancio, mentre le entrate sono iscritte nel bilancio come entrate generali.

Nel contesto delle discussioni in corso sulla revisione del regolamento finanziario, l'orientamento generale del Consiglio non propone modifiche a tale regola generale. In base a una nuova disposizione proposta all'articolo 202, paragrafo 2, potrebbe essere possibile riassegnare un importo ancora da liquidare delle entrate con destinazione specifica ai sensi di un atto di base di cui è prevista l'abrogazione o la scadenza a un altro strumento finanziario che persegue obiettivi analoghi; tale disposizione costituisce tuttavia una chiara eccezione e deroga alla regola generale. Va inoltre osservato che tale disposizione non è ancora applicabile.

Di conseguenza, gli Stati membri summenzionati desiderano sottolineare che il finanziamento del FEIS 2.0 per un importo pari a 25 milioni di EUR tramite i rimborsi e le entrate provenienti dagli strumenti finanziari di cui alla rubrica 1a istituiti nell'ambito del precedente quadro finanziario pluriennale (QFP) costituisce un'eccezione assoluta e non dovrebbe in alcun modo essere visto come un precedente per il futuro trattamento di entrate e rimborsi provenienti da strumenti finanziari istituiti nell'ambito del precedente QFP. Eventuali future proposte sull'impiego dei rientri di capitale da strumenti finanziari dovrebbero essere pienamente allineate alla regola generale in materia di rimborsi e entrate contenuta nel regolamento finanziario.

Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 GU L 350 del 29.12.2017, pagg. 7-14.	Doc. 55/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione L'esito dei lavori dell'ICAO relativi all'applicazione della misura mondiale basata sul mercato è essenziale ai fini della sua efficacia e del futuro contributo del settore del trasporto aereo alla realizzazione degli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi. È importante che gli Stati membri dell'ICAO, gli operatori aerei e la società civile continuino a partecipare a detti lavori dell'ICAO. Sarà necessario, in questo contesto, che l'ICAO agisca in piena trasparenza e si rivolga a tutte le parti interessate per informarle tempestivamente sui progressi e sulle decisioni.			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero GU L 337 del 19.12.2017, pagg. 1-5.		Doc. 14897/17	
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulle misure di controllo Il Consiglio e la Commissione ritengono che sia altamente prioritario affrontare l'esistenza endemica della pesca INN del rombo chiodato nel Mar Nero attraverso l'effettiva attuazione del piano d'azione regionale per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nella zona di applicazione della CGPM. Le misure di controllo e di monitoraggio dovrebbero essere almeno mantenute o ancora aumentate, come indicato nella dichiarazione della Bulgaria e della Romania. Gli Stati membri interessati dovrebbero compiere gli sforzi e destinare le risorse necessarie per potenziare i loro regimi di controllo e garantire l'efficacia delle misure decise. La Commissione, la futura presidenza bulgara del Consiglio e la CGPM organizzeranno nel 2018, in Bulgaria, una conferenza ad alto livello sulla pesca nel Mar Nero allo scopo di definire per i prossimi dieci anni una tabella di marcia contenente azioni concrete volte a garantire la sostenibilità della pesca nel Mar Nero, in linea con il progetto Blacksea4fish. Inoltre, l'UE si adopererà per assicurare che la CGPM presti particolare attenzione a che i suoi membri e le parti non contraenti cooperanti della CGPM rispettino pienamente gli impegni assunti riguardo all'attuazione del piano d'azione regionale per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nel Mar Nero, della strategia a medio termine 2017-2020 adottata dalla CGPM nel 2016 e del progetto Blacksea4fish in linea con la dichiarazione di Bucarest.			

Dichiarazione della Bulgaria e della Romania

Nel contesto dell'adozione del regolamento che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici nel Mar Nero e riconosciuta l'importanza di proseguire l'attuazione di un solido sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca per un uso sostenibile delle risorse marine nel Mar Nero, la Bulgaria e la Romania si impegnano a:

dare seguito e portare avanti l'attuazione delle seguenti misure:

a) Pesca del rombo chiodato

- mantenere le autorizzazioni di pesca per il rombo chiodato a 116 per la Bulgaria e a 48 per la Romania e la ripartizione minima per imbarcazione,
- fissare il rispettivo numero di porti designati per gli sbarchi (8 per la Bulgaria e 10 per la Romania), al fine di razionalizzare il controllo degli sbarchi,
- proseguire la politica rigorosa per la registrazione di tutte le catture, incluse quelle di peso inferiore a 50 kg, nei rispettivi giornali di bordo, nelle dichiarazioni di sbarco e nelle note di vendita di tutte le navi autorizzate,
- mantenere almeno al livello del 2017 il numero di ispezioni del mercato e di ispezioni in mare, anche durante il periodo di riposo biologico, in base ad una metodologia di valutazione dei rischi e ad un calendario concordato con la Commissione europea e l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA),
- mantenere o aumentare nel 2018 il numero di azioni di ispezione congiunte coordinate dall'EFCA, inclusi i controlli in mare, degli sbarchi e sui mercati nonché il monitoraggio del trasporto di pesci su strada,
- monitorare i rigetti nella pesca di *Rapana venosa*, al fine di valutare l'impatto sul novellame di rombo e spinarolo, come integrazione delle disposizioni del piano di gestione pluriennale della CGPM per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero,
- fornire tutti i dati biologici e relativi alla pesca disponibili per le catture di rombo chiodato a partire dal 2010,
- aumentare del 10% il controllo in mare dell'applicazione della marcatura e dell'identificazione degli attrezzi fissi in conformità delle norme dell'Unione europea,
- monitorare statisticamente le importazioni/esportazioni di rombo chiodato verso e dall'Unione europea,
- collaborare con la Commissione e l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) per quanto riguarda l'attuazione della raccomandazione GFCM/41/2017/4 (piano pluriennale per il rombo chiodato) nonché di altre misure ritenute necessarie per far fronte a dichiarazioni inesatte, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) del rombo chiodato nel Mar Nero e alla commercializzazione delle catture illecitamente effettuate nella regione.

b) Pesca dello spinarolo

- mantenere le rispettive catture di spinarolo nel 2018 al livello del 2015 e informare la Commissione con cadenza trimestrale delle iniziative prese per raggiungere questo obiettivo,
- proseguire l'attuazione della politica rigorosa adottata nel 2016 per la registrazione di tutte le catture, incluse quelle di peso inferiore a 50 kg, nei rispettivi giornali di bordo, nelle dichiarazioni di sbarco e nelle note di vendita di tutte le navi autorizzate, nonché delle navi aventi catture accessorie di spinarolo.
- condurre nel 2018 un progetto pilota sui rigetti dello spinarolo (taglia minima di riferimento per la conservazione <90 cm).

c) Dati relativi alla pesca

- in vista di un nuovo rafforzamento delle misure di gestione della pesca e del miglioramento dei pareri scientifici nel Mar Nero, la Bulgaria e la Romania si impegnano a fornire dati biologici e relativi alla pesca per tutte le specie contemplate dal quadro per la raccolta dei dati, al fine di sostenere le conoscenze scientifiche in tale settore.

Di conseguenza, i piani d'azione bulgaro e rumeno per il 2018 devono soddisfare i requisiti summenzionati.

Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, riguardo alla proposta di emendamento dell'allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo, in occasione della ventesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo

Doc. 14694/17

Decisione (UE) 2017/2423 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
GU L 343 del 22.12.2017, pagg. 67-69.

Doc. 14375/17

3587^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a Bruxelles l'11 dicembre 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 11/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Il fondo fiduciario Bêkou dell'UE per la Repubblica centrafricana: un esordio promettente, nonostante alcune carenze"	Doc. 15569/17
Conclusioni del Consiglio sulla relazione annuale 2016 sull'attuazione del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere II	Doc. 15571/17
Decisione (PESC) 2017/2283 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale ("iTrace III") GU L 328 del 12.12.2017, pagg. 20-31.	Doc. 14327/17
Decisione (PESC) 2017/2282 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo GU L 328 del 12.12.2017, pagg. 19-19.	Doc. 14135/17
Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica democratica del Congo	Doc. 15633/17
Decisione (UE) 2017/2284 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, intesa a fornire sostegno agli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi ai fini della partecipazione al processo consultivo del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per il trattato sul bando della produzione di materiale fissile GU L 328 del 12.12.2017, pagg. 32-37.	Doc. 14554/17
Conclusioni del Consiglio sulla Thailandia	Doc. 15583/17
Decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti GU L 331 del 14.12.2017, pagg. 57-77.	Doc. 14866/1/17 REV 1

Dichiarazione della Germania

Visti i principi della cooperazione strutturata permanente (PESCO) di cui all'allegato I della notifica relativa alla cooperazione strutturata permanente del 13 novembre 2017, in particolare i seguenti principi:

"Gli Stati membri partecipanti rispetteranno gli impegni vincolanti che si sono assunti e confermano che l'instaurazione e l'attuazione della cooperazione strutturata permanente sarà intrapresa nel pieno rispetto delle disposizioni del TUE e dei protocolli ad esso allegati, oltre che delle disposizioni costituzionali degli Stati membri.

La partecipazione alla PESCO è volontaria e non pregiudica la sovranità nazionale.",

la Germania dichiara che, a suo parere, le disposizioni della decisione del Consiglio, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, che recita: "Al fine di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1 del protocollo n. 10 e gli impegni di cui all'articolo 2 di tale protocollo, gli Stati membri partecipanti forniscono contributi per la realizzazione degli impegni più vincolanti che hanno sottoscritto, quali figurano nell'allegato." non modifichino la sostanza degli impegni che gli Stati membri hanno sottoscritto ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del TUE e dell'articolo 2 del protocollo n.10.

La Germania approva la decisione del Consiglio restando inteso che tale accordo non pregiudica le future decisioni di bilancio del Bundestag tedesco, che non può limitare o restringere il diritto costituzionale del Parlamento in materia di adozione del bilancio e che tale approvazione non può in alcun modo essere considerata come un accordo su un trasferimento di poteri sovrani della Repubblica federale di Germania all'Unione europea.

La Germania afferma il suo pieno impegno a favore della PESCO quale quadro giuridico europeo ambizioso, vincolante ed inclusivo per gli investimenti nel settore della sicurezza e della difesa del territorio e dei cittadini dell'UE. Essa offre anche a tutti gli Stati membri un contesto politico determinante per il miglioramento dei mezzi militari e delle capacità di difesa rispettivi attraverso iniziative ben coordinate e progetti concreti fondati su impegni più vincolanti.

In quanto Stato membro partecipante, la Germania rispetterà gli impegni più vincolanti, come concordato nella notifica del 13 novembre 2017.

Dichiarazione dell'Austria

L'Austria attuerà la decisione conformemente alla sua legislazione di bilancio.

Dichiarazione della Svezia

Visti i principi della PESCO di cui all'allegato I della notifica relativa alla cooperazione strutturata permanente del 13 novembre 2017, in particolare i seguenti principi:

"Gli Stati membri partecipanti rispetteranno gli impegni vincolanti che si sono assunti e confermano che l'instaurazione e l'attuazione della cooperazione strutturata permanente sarà intrapresa nel pieno rispetto delle disposizioni del TUE e dei protocolli ad esso allegati, oltre che delle disposizioni costituzionali degli Stati membri.

La partecipazione alla PESCO è volontaria e non pregiudica la sovranità nazionale.",

la Svezia dichiara che, a suo parere, le disposizioni della decisione del Consiglio, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, che recita: "Al fine di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1 del protocollo n. 10 e gli impegni di cui all'articolo 2 di tale protocollo, gli Stati membri partecipanti forniscono contributi per la realizzazione degli impegni più vincolanti che hanno sottoscritto, quali figurano nell'allegato." non modifichino la sostanza o la portata degli impegni che gli Stati membri hanno sottoscritto ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del TUE e dell'articolo 2 del protocollo n.10.

La Svezia approva la decisione del Consiglio restando inteso che tale accordo non pregiudica le future decisioni di bilancio del Parlamento nazionale, che non può limitare o restringere il diritto costituzionale del Parlamento in materia di adozione del bilancio e che tale approvazione non può in alcun modo essere considerata un accordo su un trasferimento di poteri sovrani da parte della Svezia all'Unione europea.

La Svezia afferma il suo pieno impegno a favore della PESCO quale quadro giuridico europeo ambizioso, vincolante ed inclusivo per gli investimenti nel settore della sicurezza e della difesa del territorio e dei cittadini dell'UE, che offre anche a tutti gli Stati membri un contesto politico determinante per il miglioramento dei mezzi militari e delle capacità di difesa rispettivi attraverso iniziative ben coordinate e progetti concreti fondati su impegni più vincolanti.

In quanto Stato membro partecipante, la Svezia rispetterà gli impegni più vincolanti, come concordato nella notifica del 13 novembre 2017.

Conclusioni del Consiglio "Conseguire una prosperità inclusiva e sostenibile attraverso gli scambi e gli investimenti: aggiornare la strategia congiunta dell'Unione europea in materia di aiuti al commercio"

Doc. 15573/17

3588^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali) tenutasi a Bruxelles il 12 dicembre 2017**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE, Euratom) 2017/2461 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, recante modifica del suo regolamento interno GU L 348 del 29.12.2017, pagg. 36-37.	Doc. 14966/17
Conclusioni del Consiglio sul meccanismo di cooperazione e verifica	Doc. 15587/17
Decisione (PESC) 2017/2302 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW ai fini delle operazioni di bonifica presso l'ex deposito di armi chimiche in Libia nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa GU L 329 del 13.12.2017, pagg. 49-54.	Doc. 14467/17
Decisione (PESC) 2017/2303 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa GU L 329 del 13.12.2017, pagg. 55-60.	Doc. 14914/17
Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e nel Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia (Pristina, 14 dicembre 2017)	Doc. 15124/17

Dichiarazione della Lituania

Una delle questioni all'ordine del giorno del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia del 14 dicembre 2017 per la quale è necessaria l'adozione di una posizione a nome dell'Unione europea è l'approvazione della decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia che ammette la Repubblica di Bielorussia nella Comunità dell'energia in qualità di osservatore.

La Lituania desidera richiamare l'attenzione degli Stati membri e della Commissione europea sull'importanza del contesto nel quale si inserisce la questione della richiesta della Bielorussia intesa a ottenere lo status di osservatore presso la Comunità dell'energia e, in particolare, la questione del rispetto da parte della Bielorussia degli standard di sicurezza nucleare più elevati nella costruzione della centrale nucleare di Ostrovets, appena oltre il confine con la Lituania e l'UE.

Finora tale processo non è stato trasparente e gli organismi competenti delle convenzioni di Espoo e di Aarhus hanno riconosciuto violazioni degli accordi internazionali sulla partecipazione del pubblico e sulla valutazione dell'impatto ambientale. Alla luce di tali circostanze, è chiaro che la centrale nucleare di Ostrovets costituisca una minaccia pluridimensionale non solo per la Lituania ma anche per l'intera UE, come è stato riconosciuto molto di recente anche dalla Commissione europea.

Nel 2011 la Bielorussia si era impegnata a eseguire prove di stress dell'UE, ma queste sono state costantemente rinviate. La Bielorussia ha finalmente presentato la sua relazione nazionale alla Commissione europea all'inizio del novembre 2017, solo dopo lunghe e incessanti pressioni da parte della Lituania e dell'UE. Occorre tuttavia sottolineare che la presentazione della relazione nazionale costituisce solo la prima fase procedurale ed è una condizione preliminare per poter avviare il processo di valutazione inter pares, che dovrà essere portato a termine da un gruppo di esperti degli Stati membri dell'UE che esaminerà la relazione nazionale, presenterà dei quesiti, effettuerà una visita in loco e formulerà infine raccomandazioni dirette alla Bielorussia. La sola presentazione della relazione nazionale non fornisce alcuna informazione sugli aspetti relativi alla sicurezza. Di conseguenza, siamo fermamente convinti che i progressi sul piano procedurale non siano da soli sufficienti ad avviare la cooperazione dell'UE con la Bielorussia in via bilaterale o multilaterale.

La Lituania esige sistematicamente che qualsiasi tipo di cooperazione e dialogo con la Bielorussia nel settore dell'energia debba essere subordinato ai progressi compiuti da questo paese nell'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e la Commissione ha sempre mantenuto la medesima posizione. È evidente che i recenti progressi sul piano procedurale sono stati possibili solo grazie a tale approccio subordinato a condizioni e ciò dimostra chiaramente la necessità di mantenerlo per compiere ulteriori progressi concreti nel completamento delle prove di stress e nell'attuazione da parte della Bielorussia delle raccomandazioni future. Sebbene la concessione dello status di osservatore non conferisca alcun diritto di voto e non crei diritti e obblighi comparabili a quelli derivanti dallo status di parte contraente, essa rappresenterebbe un segnale politico chiaro e forte da parte dell'UE che, accogliendo la Bielorussia in un'organizzazione internazionale da lei stessa istituita, approverebbe così le pratiche di tale paese nel settore dell'energia, compreso in materia di sicurezza nucleare.

Pertanto la Lituania raccomanda vivamente di ritirare tale punto dall'ordine del giorno del Consiglio ministeriale. La questione relativa alla concessione dello status di osservatore potrebbe essere esaminata in occasione del 16° Consiglio ministeriale dell'autunno 2018, se nella primavera dello stesso anno sarà conclusa la valutazione della relazione e saranno formulate le raccomandazioni.

3590^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Trasporti, telecomunicazioni e energia) tenutasi a Bruxelles il 18 dicembre 2017**ATTI NON LEGISLATIVI****ATTO****DOCUMENTO / DICHIARAZIONI**

Conclusioni del Consiglio "Ecoinnovazione: consentire la transizione verso un'economia circolare"

Doc. 15811/17

Dichiarazione della Repubblica ceca

In uno spirito di consenso, la Repubblica ceca ha dato il suo sostegno alle conclusioni del Consiglio approvate. Tuttavia, durante tutto il processo di negoziato, la Repubblica ceca ha manifestato i suoi timori quanto al riferimento, lungo tutto il testo, a nuove iniziative (in particolare l'elaborazione di "criteri di sostenibilità e circolarità dei prodotti" e il loro uso). La Repubblica ceca desidera sottolineare l'importanza degli strumenti vigenti e la loro efficacia amministrativa. L'istituzione di qualunque nuovo strumento dovrebbe avvenire solo una volta esaminati gli strumenti vigenti sotto il profilo del loro impatto sulla sostenibilità e la circolarità dei prodotti. La Repubblica ceca ritiene che gli strumenti in vigore soddisfino già i requisiti necessari. Inoltre, è necessario tener conto del fatto che l'istituzione di nuovi strumenti potrebbe rivelarsi non solo costosa ma anche creare confusione, sia per le imprese che per i consumatori.

Sottolineando che il marchio di qualità ecologica dell'UE e l'EMAS esistono da 25 anni, la Repubblica ceca è convinta che vada sfruttata l'esperienza maturata con l'attuazione di strumenti dalla storia così lunga. In questo contesto, la Repubblica ceca è persuasa che sia necessario impiegare in primo luogo gli strumenti già in vigore che hanno dato prova della loro efficacia.

A questo riguardo, la Repubblica ceca desidera anche invitare la Commissione a valutare i risultati della fase pilota sullo sviluppo dell'impronta ambientale dei prodotti (Product Environmental Footprint - PEF) e dell'impronta ambientale delle organizzazioni (Organisation Environmental Footprint - OEF). Sempre a questo proposito, la Repubblica ceca sottolinea che è fondamentale accertare che i regimi volontari PEF e OEF forniscano dati ambientali accurati, che siano misurabili e raffrontabili.

¹ Doc. 11312/17 - COM(2017) 355 final; Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE.

Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Sao Tomé e Principe	Doc. 15635/17
Dichiarazione della Commissione	
La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.	
Dichiarazione della Commissione	
Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, la Commissione riconosce pienamente l'importanza dello sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e la conseguente esigenza di assicurare un'attuazione corretta del concetto di surplus, come indicato all'articolo 62, paragrafo 2, dell'UNCLOS, in particolare allorché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile ed i protocolli associati disciplinano l'accesso della flotta esterna dell'UE alle risorse situate nelle acque del paese partner. Tuttavia, riguardo all'articolo 64 dell'UNCLOS e all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ritiene che il concetto di surplus si applichi in minor misura alle attività di pesca che sfruttano specie altamente migratorie, laddove gli obiettivi e le misure di gestione – norme in materia di accesso prioritario, catture, limiti di capacità o di sforzo e criteri di ripartizione ove pertinenti – devono essere fissati principalmente a livello regionale o subregionale dalle parti contraenti delle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti, tenendo debito conto dei pertinenti pareri scientifici.	
Decisione (UE) 2017/2456 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) GU L 348 del 29.12.2017, pagg. 23-24.	Doc. 11964/17
Decisione (UE) 2017/2457 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) GU L 348 del 29.12.2017, pagg. 25-26.	Doc. 11965/17

Decisione (UE) 2017/2458 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) GU L 348 del 29.12.2017, pagg. 27-28.	Doc. 11966/17
Regolamento (UE) 2017/2466 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 351 del 30.12.2017, pagg. 1-6.	Doc. 15430/17
Decisione (UE) 2018/15 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE GU L 4 del 9.1.2018, pagg. 13-15.	Doc. 14040/17
Decisione (UE) 2018/4 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE GU L 2 del 5.1.2018, pagg. 5-10.	Doc. 14036/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 342 del 21.12.2017, pagg. 8-9.	Doc. 15364/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2409 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE GU L 342 del 21.12.2017, pagg. 10-12.	Doc. 15365/17
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 10/2017 della Corte dei conti europea: "Rendere più mirato il sostegno dell'UE ai giovani agricoltori per promuovere efficacemente il ricambio generazionale"	Doc. 15238/17

Decisione (UE) 2017/2462 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza il Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Georgia e del Sud Africa alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori GU L 348 del 29.12.2017, pagg. 38-40.	Doc. 13581/17
Dichiarazione di Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Austria e Polonia Quando l'Unione europea adotta atti legislativi interni e, sulla base di questi, esercita una competenza esterna esclusiva, gli Stati membri vincolati da tali atti legislativi partecipano agli atti che l'Unione adotta nel quadro di tale competenza esterna. Nel contesto della presente decisione, tutti gli Stati membri dell'Unione europea vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, partecipano di conseguenza all'adozione della decisione che autorizza il Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Georgia e del Sud Africa alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.	
Decisione (UE) 2017/2463 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori GU L 348 del 29.12.2017, pagg. 41-42.	Doc. 13585/17
Dichiarazione di Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Austria e Polonia Quando l'Unione europea adotta atti legislativi interni e, sulla base di questi, esercita una competenza esterna esclusiva, gli Stati membri vincolati da tali atti legislativi partecipano agli atti che l'Unione adotta nel quadro di tale competenza esterna. Nel contesto della presente decisione, tutti gli Stati membri dell'Unione europea vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, partecipano di conseguenza all'adozione della decisione che autorizza la Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.	

Decisione (UE) 2017/2424 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori GU L 343 del 22.12.2017, pagg. 70-72.	Doc. 13586/17
Dichiarazione di Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Austria e Polonia Quando l'Unione europea adotta atti legislativi interni e, sulla base di questi, esercita una competenza esterna esclusiva, gli Stati membri vincolati da tali atti legislativi partecipano agli atti che l'Unione adotta nel quadro di tale competenza esterna. Nel contesto della presente decisione, tutti gli Stati membri dell'Unione europea vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, partecipano di conseguenza all'adozione della decisione che autorizza la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.	
Decisione (UE) 2017/2464 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza l'Austria e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di Panama, dell'Uruguay, della Colombia e di El Salvador alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori GU L 348 del 29.12.2017, pagg. 43-45.	Doc. 13587/17
Dichiarazione di Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Austria e Polonia Quando l'Unione europea adotta atti legislativi interni e, sulla base di questi, esercita una competenza esterna esclusiva, gli Stati membri vincolati da tali atti legislativi partecipano agli atti che l'Unione adotta nel quadro di tale competenza esterna. Nel contesto della presente decisione, tutti gli Stati membri dell'Unione europea vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, partecipano di conseguenza all'adozione della decisione che autorizza l'Austria e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di Panama, dell'Uruguay, della Colombia e di El Salvador alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.	

Conclusioni del Consiglio sulla gestione dell'identità	Doc. 15862/17
Decisione (UE) 2018/13 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Serbia riguardo alla partecipazione della Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 GU L 4 del 9.1.2018, pagg. 5-8.	Doc. 9876/16
Decisione (UE) 2018/14 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Albania riguardo alla partecipazione dell'Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 GU L 4 del 9.1.2018, pagg. 9-12.	Doc. 9877/16
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, per le questioni che le competono, nelle prossime tre riunioni della Commissione baleniera internazionale, incluse le relative riunioni intersessionali	Doc. 14970/17
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Global Green Growth Institute per la conclusione di un accordo sulle modalità di adesione dell'Unione europea	Doc. 14875/17
Decisione (PESC) 2017/2371 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) GU L 337 del 19.12.2017, pagg. 34-34.	Doc. 15055/17
Decisione (UE) 2017/2434 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio congiunto istituito dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni del consiglio congiunto riguardanti il regolamento interno del consiglio congiunto e del comitato misto GU L 344 del 23.12.2017, pagg. 26-35.	Doc. 14298/17

Decisione (UE) 2017/2433 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee GU L 344 del 23.12.2017, pagg. 21-25.	Doc. 14140/17
Decisione (UE) 2017/2425 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici GU L 343 del 22.12.2017, pagg. 73-76.	Doc. 14583/17
Decisione (PESC) 2017/2370 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa GU L 337 del 19.12.2017, pagg. 28-33.	Doc. 11474/17

Procedura scritta conclusa il 21 dicembre 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) 2017/2467 del Consiglio, del 21 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 351 del 30.12.2017, pagg. 7-54.	Doc. 15659/17
Decisione (PESC) 2017/2426 del Consiglio, del 21 dicembre 2017, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina GU L 343 del 22.12.2017, pagg. 77-77.	Doc. 15711/17
Decisione (PESC) 2017/2427 del Consiglio, del 21 dicembre 2017, che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia GU L 343 del 22.12.2017, pagg. 78-78.	Doc. 15126/17
Regolamento (UE) 2017/2415 del Consiglio, del 21 dicembre 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia GU L 343 del 22.12.2017, pagg. 33-34.	Doc. 15286/17